



Comune di Piacenza
Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del
Territorio
Servizio Attività Produttive e Edilizia - UO SUEAP

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1661 del 08/11/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO DA SOTTOPORRE A TUTELA LIMITATAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL REGIME AMMINISTRATIVO DA APPLICARE AI SENSI DEL D.LGS. 222/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE e EDILIZIA

DECISIONE

Individuare quali zone del territorio comunale da sottoporre a tutela , per la determinazione del regime amministrativo per l'apertura di bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , le seguenti Aree o immobili:

1. CITTA' STORICA individuata dal RUE nella tavola P3 "Disciplina particolareggiata per la Città Storica" (definita dall' art. 5.12 del PSC ai sensi dell'art. A-7 della L.R. 20/2000 – insediamento storico)
2. NUCLEO SECONDARIO DI MORTIZZA individuato nella Tavola del PSC "Aspetti Condizionanti e Tutele"(definita dall' art. 5.12 del PSC ai sensi dell'art. A-7 della L.R. 20/2000 – insediamento storico)
3. INSEDIAMENTI SPARSI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO individuati nella Tavola del PSC "Aspetti Condizionanti e Tutele"(definiti dall' art. 5.13 del PSC ,ai sensi dell'art. A-9 della L.R. 20/2000 – insediamento – aventi valenze storico-architettoniche)
4. EDIFICI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DI CUI AL DLGS n° 42/2004 Parte Seconda o COMUNQUE POSTI IN ZONE TUTELE ai sensi del DLGS n° 42/2004 Parte Terza

MOTIVAZIONE

Adeguarsi alle previsioni delle procedure e dei regimi amministrativi individuati nella tab. A del D.Lgs 25.11.2016 n° 222 ed alla Deliberazione della G.R. n° 921 del 28.06.2017 di approvazione dei moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciale e assimilate.

EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

L'apertura di bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è prevista mediante :

SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 e smi relativamente alle attività inserite negli edifici non compresi nelle Zone o immobili di cui ai punti 1,2,3,4 del paragrafo "Decisione" Autorizzazione ai sensi dell'art. 64 del Dlgs 59/2010 relativamente alle attività inserite negli edifici compresi nelle Zone o immobili di cui ai punti 1,2,3,4 del paragrafo "Decisione" I criteri da seguire per il rilascio dell'autorizzazione o verifica della SCIA, sino a modifica da parte del Consiglio Comunale , rimangono quelli stabiliti con atto del C.C. n° 224 del

03.12.2010, con previsioni diverse se posti nel Centro Storico (individuato, con l'approvazione del RUE , dalla tav. P3 del RUE) o Fuori Mura (individuata , con l'approvazione del RUE, la restante parte del territorio comunale come da Tav P2.00 del RUE).

Per le zone di cui ai punti 2,3,4 del paragrafo "Decisione" i criteri sono quelli individuati per la zona Fuori Mura , in merito alla dotazione dei parcheggi pertinenziali e possibile la monetizzazione degli stessi se la valutazione della situazione territoriale lo permette.

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in base alle procedure in essere , avviene mediante un unico regime amministrativo rappresentato dall'autorizzazione amministrativa e nel rispetto dei "Criteri per il Rilascio delle Autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla L.R. 14/2003 e direttive regionali DGR n° 1879 del 23.11.2009".

L'art. 64 del DLGS 59/2010 prevede ai commi 1 e 3:

1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell' art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

.....

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

L'art. 4 della L.R. 14/2003 stabilisce ai commi 1 e 2

1. In attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la Giunta regionale fissa, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri ed i requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, i Comuni adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Con deliberazione della G.R. n° 921 del 28.06.2017 sono stati approvati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciale e assimilate (come da Accordo 4 maggio 2017 in conferenza unificata) , fra cui i Moduli di :

- Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate).

I "Criteri per il Rilascio delle Autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla L.R. 14/2003 e direttive regionali DGR n° 1879 del 23.11.2009" adottati con deliberazione del C.C. n° 224 del 03.12.2010 – prevedono esclusivamente il regime amministrativo dell'autorizzazione.

L'art. 6 del Dlg.vo 222/2016 prevede che le regioni e gli enti locali si adeguino alle disposizioni del decreto stesso entro il 30 giugno 2017 .

La Regione con delibera di G.R. n° 921 del 28.06.2017 si è adeguata adottando la nuova modulistica , è quindi necessario specificare quali sono le zone del territorio non tutelate e quelle tutelate per individuare correttamente il regime amministrativo con la relativa modulistica da adottare.

NORMATIVA e ATTI

Artt. 107, 151 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e sue modifiche

Dlgs 25.11.2016 n° 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) , silenzio assenso e comunicazione di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n° 14."

art. 64 del Dlgs 59/2010

art. 4 della L.R. 14/2003

deliberazione della G.R. n° 921 del 28.06.2017

Art. 17 del Regolamento di Organizzazione

Art. 80 dello Statuto Comunale

Decreto sindacale in data 31.12.2012, prot. gen. n. 92587 di attribuzione dell'incarico di Dirigente della D.O. all'arch. Taziano Giannessi.

EFFETTI FINANZIARI e PATRIMONIALI

Il presente provvedimento non comporta spesa.

PARERE

Ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, visti i presupposti di fatto del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L. 190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento.

Piacenza, 08/11/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
GIANNESI TAZIANO
con firma digitale**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE